

Pubblicato il 28/12/2021

N. 04606/2021 **REG.PROV.PRES.**
N. **06389/2021 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 6389 del 2021, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Gilda Federica Cesario, rappresentato e difeso dagli avvocati Gaetano Di Martino,
Roberto Giuseppe Di Martino, Francesco Rinaldi, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gaetano Di Martino
in Napoli, via G. Porzio n. 4 Cdn Isola G8;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Universita' e della Ricerca, in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale
dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

la Dichiarazione di illegittimità del silenzio inadempimento sull'istanza ex art. 2, l. 241 del 1990 smi, spedita il 05/05/2020 e ricevuta in data 11/05/2020, prot. 0011954, sollecitata il 4.3.2021, avente ad oggetto la richiesta di equipollenza titoli di studio esteri legge 12/12/1951, n. 1563; e per l'adozione di ogni atto e provvedimento conseguente ed idoneo a tutela degli interessi della ricorrente; con richiesta di adozione del provvedimento espresso di equipollenza e con richiesta risarcitoria.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Cesario Gilda Federica il 22/9/2021:

l'annullamento:

1) nota del Ministero Università e Ricerca, segreteria generale, AOODGSINFS-D.G. per lo studente, prot. n. 19014 del 28.6.2021, notificata alla ricorrente il 28.6.2021, con n. 5 allegati prodotti in giudizio il 2.7.2021, con la quale invita la ricorrente a manifestare la propria volontà se intenda ottenere l'equipollenza per un titolo di I o II livello;

2) allegato documento protocollato 22.6.2021, prot. n. 5416, dell'Accademia Nazionale di Danza Roma, che ritiene di I livello e non di II livello il titolo della ricorrente;

3) relazione per la costituzione in giudizio del ministero depositata in giudizio il 2.7.2021, ove e per quanto lesiva degli interessi della ricorrente;

4) ove e per quanto lesivi degli interessi della ricorrente, delle indicazioni pubblicate sul sito del Cimea e di cui alla nota del Miur n. 17818 del 16.10.2018, richiamate nella relazione per la costituzione in giudizio e nell'allegata risposta di valutazione dell'Accademia Nazionale di Danza del 22.6.2021, prot. n. 5416;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Cesario Gilda Federica il 26/10/2021:

Motivi aggiunti avverso e per l'annullamento e/o nullità

- del provvedimento definitivo del Ministero Università e Ricerca del 15.10.2021,

prot. 31036 che nega l'equipollenza, richiamando ed allegando il parere del 14.9.2021 prot. 7435 dell'Accademia Nazionale di Danza;

- ove occorra, del provvedimento del 16.9.2021, prot. 27728, che già respingeva l'istanza di equipollenza del titolo di II livello, richiamando ed allegando il parere del 14.9.2021 prot. 7435 dell'Accademia Nazionale di Danza;

- del su richiamato parere del 14.9.2021 prot. 7435 dell'Accademia Nazionale di Danza;

- di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente ove e per quanto lesivo degli interessi della ricorrente

E per la declaratoria dell'equipollenza come titolo di II livello

Nel ricorso ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. rgn. 6389/2021, per la dichiarazione di illegittimità del silenzio inadempimento sull'istanza ex art. 2, l. 241 del 1990 smi, spedita il 05/05/2020 e ricevuta in data 11/05/2020, prot. 0011954, sollecitata il 4.3.2021, avente ad oggetto la richiesta di equipollenza titoli di studio esteri legge 12/12/1951, n. 1563; e per l'adozione di ogni atto e provvedimento conseguente ed idoneo a tutela degli interessi della ricorrente; e con richiesta di adozione del provvedimento espresso di equipollenza e con richiesta risarcitoria

Nei motivi aggiunti avverso e per l'annullamento e/o nullità: - ove e per quanto lesivi degli interessi della ricorrente degli atti depositati in data 2.7.2021 dal Miur e precisamente i seguenti atti: 1) nota del Ministero Università e Ricerca, segreteria generale, senza data né protocollo, tuttavia notificata alla ricorrente il 28.6.2021, con indicazione nella pec del prot. n. 19014, 28.6.2021, AOODGSINFS-D.G. per lo studente, con n. 5 allegati prodotti in giudizio il 2.7.2021, con la quale invita la ricorrente a manifestare la propria volontà se intenda ottenere l'equipollenza per un titolo di I o II livello; 2) reca allegato documento protocollato 22.6.2021, prot. n. 5416, dell'Accademia di Danza Roma, che ritiene di I livello e non di II livello il titolo della ricorrente; 3) della relazione per la costituzione in giudizio del ministero depositata in giudizio il 2.7.2021, ove e per quanto lesiva degli interessi della ricorrente; 4) ove e per quanto lesivi degli interessi della ricorrente, delle

indicazioni pubblicate sul sito del Cimea e di cui alla nota del Miur n. 17818 del 16.10.2018, richiamate nella relazione per la costituzione in giudizio e nell'allegata risposta di valutazione dell'Accademia di Danza del 22.6.2021, prot. n. 5416;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Cesario Gilda Federica il 28/12/2021:

Motivi aggiunti avverso e per l'annullamento e/o nullità

- ove occorra del provvedimento prot. 0015898 del 28.10.2021, successivamente comunicato, con il quale il Ministero Istruzione U.S.R. per la Puglia, Ufficio IV, Ambito territoriale di Brindisi, richiamando i suindicati e gravati atti, ha disposto la «cancellazione della docente Cesario Gilda Federica (...) dalla relativa graduatoria GPS classe concorso A058 seconda Fascia con riserva» e conseguente risoluzione contratto in essere a tempo determinato con l'Istituto E. Ferdinando di Mesagne;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente ove e per quanto lesivo degli interessi della ricorrente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza formulata con i motivi aggiunti depositati il 28.12.2021 con cui parte ricorrente ha chiesto di poter essere autorizzata a procedere all'integrazione del contraddittorio;

Visto l'elevato numero delle parti interessate;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cpa, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza de qua nei termini di cui in motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 28 dicembre 2021.

Il Presidente
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO